



## LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2021

# Art. 34

## Procedura di transazione

Dopo l'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e' inserito il seguente: «Art. 14-quater. (Procedura di transazione).- 1. Nel corso dell'istruttoria aperta ai sensi dell'articolo 14, comma 1, l'Autorita' puo' fissare un termine entro il quale le imprese interessate possono manifestare per iscritto la loro disponibilita' a partecipare a discussioni in vista dell'eventuale presentazione di proposte di transazione. 2. L'Autorita' puo' informare le parti che partecipano a discussioni di transazione circa: a) gli addebiti che intende muovere nei loro confronti; b) gli elementi probatori utilizzati per stabilire gli addebiti che intende muovere; c) versioni non riservate di qualsiasi specifico documento accessibile, elencato nel fascicolo in quel momento, nella misura in cui la richiesta della parte sia giustificata al fine di consentirle di accertare la sua posizione in merito a un periodo di tempo o a qualsiasi altro aspetto particolare del cartello; d) la forcella delle potenziali ammende. Tali informazioni sono riservate nei confronti di terzi salvo che l'Autorita' ne abbia esplicitamente autorizzato la divulgazione. 3. In caso di esito favorevole di tali discussioni, l'Autorita' puo' fissare un termine entro il quale le imprese interessate possono impegnarsi a seguire la procedura di transazione presentando proposte transattive che rispecchino i risultati delle discussioni svolte e in cui riconoscano la propria partecipazione a un'infrazione degli articoli 2 e 3 della presente legge ovvero degli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' la rispettiva responsabilita'. 4. L'Autorita' puo' decidere in qualsiasi momento di cessare completamente le discussioni in vista di una transazione, anche rispetto a una o piu' parti specifiche, qualora ritenga che sia comunque compromessa l'efficacia della procedura. Prima che l'Autorita' fissi un termine per la presentazione delle proposte di transazione, le parti interessate hanno il diritto a che sia loro divulgata a tempo debito, su richiesta, l'informazione specificata nel comma 2. L'Autorita' non e' obbligata a tener conto di proposte di transazione ricevute dopo la scadenza del termine suddetto. 5. L'Autorita' definisce con proprio provvedimento generale, in conformita' con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, le regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione delle proposte di transazione di cui al presente articolo e l'entita' della riduzione della sanzione di cui all'articolo 15, comma 1-bis, da accordare in caso di completamento con successo della procedura».

## RIFERIMENTI NORMATIVI

|               |                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| Atto          | Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021               |
| Estremi       | Legge 5 agosto 2022, n. 118                                      |
| Capo          | VIII — Rafforzamento dei poteri in materia di attività antitrust |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2022                            |

---

### Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026  
<https://ratiolegis.it/legge-annuale-per-il-mercato-e-la-concorrenza-2021/art-34-procedura-di-transazione/versione/2>



Inquadra il QR code per  
aprire la pagina su  
RatioLegis.it